

Prot. n.

Oristano, 13/03/2020

A tutti i Dirigenti Alla P.O. Servizi Informatici

SEDE

OGGETTO: Emergenza da COVID-19 - Indirizzi in merito all'attivazione del lavoro agile.

Con la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso dare indicazioni in materia di "lavoro agile" presso la p.a., nel rispetto di un quadro normativo che, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l'adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l'altro, è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Preso atto che:

 le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento;

 le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna, sia all'utenza esterna;

in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

— le amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

- come già previsto nella circolare n. 1 del 2020, è possibile ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali e che gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; Si richiama l'attenzione della circolare n. 1/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri punto 3 Misure di incentivazione con particolare riferimento a quanto segue: "del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni
- la previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario, fatti salvi i servizi che i Dirigenti ritengono per esigenze e motivazioni comprovate, debbono essere svolti con personale presente.

Per questi motivi, visto l'urgenza connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone ai sigg. Dirigenti il rispetto di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e in particolare:

- autorizzare il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna, sia all'utenza esterna;
- 2. si raccomanda di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 in correlazione con il punto 3 della circolare n.2 del 2020 a cui si fa espresso rinvio.

Visto il modello reso disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (allegato 1), sentito il responsabile del Servizio Sistemi informativi, Paolo Comunian, che ha predisposto il modello contenente le indicazioni per l'abilitazione delle postazioni lavorative domestiche (allegato 2), visto il modello con il quale il dipendente comunica il ricorso allo strumento del lavoro agile, si invita il dirigente del Settore Finanziario e risorse umane, dott. Antonio Massidda, in accordo con il responsabile del Servizio Sistemi informativi, ad adottare tutte le azioni necessarie per consentire quanto disposto, compresa la tracciabilità del lavoro effettuato dal personale dipendente.

La Segretaria Generale

L'amministratore straordinario

Dott.ssa Maria Teresa Sanna

Dott. Massimo Torrente